



## ISTITUTO COMPRENSIVO “FALCONE e BORSELLINO”

Ascoli Piceno - Appignano del Tronto - Castorano - Colli del Tronto - Offida

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado – tel. 0736/813826 fax 0736/814398

Codice Fiscale 92033390441 url: <http://icfalconeeborsellino.edu.it>

E. Mail [apic82100r@istruzione.it](mailto:apic82100r@istruzione.it) - E Mail p.e.c.: [apic82100r@pec.istruzione.it](mailto:apic82100r@pec.istruzione.it)

63100 Ascoli Piceno - Via Monte Catria n. 34

Prot. n. 8131

Ascoli Piceno, 26-06-2025

A tutto il personale scolastico a T.I. dal 01/01/2019

### Oggetto: Modalità di adesione al fondo pensione complementare “Espero”

Si rende noto a tutto il personale immesso in ruolo a decorrere dal 01/01/2019 che, con nota prot. 133215 del 11/06/2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito le prime indicazioni per la modalità di adesione al Fondo pensione complementare “Espero”.

Come riportato nella nota, “il giorno 16 novembre 2023 è stato definitivamente sottoscritto, tra le parti firmatarie del Fondo pensione Espero, l’Accordo che regolamenta le modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo da parte del personale, di cui all’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999. L’Accordo in parola prevede che il personale della scuola assunto a tempo indeterminato con decorrenza economica successiva al 1° gennaio 2019, eccezion fatta per le categorie di dipendenti elencate all’art. 2, lett. b) dell’Accordo medesimo, possa aderire al Fondo, oltre che con espressa manifestazione di volontà, anche mediante silenzio-assenso. In particolare, all’atto della firma del contratto individuale di assunzione a tempo indeterminato, il Dirigente scolastico è tenuto a fornire al lavoratore un’informatica, in forma scritta, sulle modalità di adesione al Fondo con specifico ed espresso riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso e al relativo termine di nove mesi decorso il quale ha luogo l’iscrizione.

[...]

In fase di prima applicazione, il Dirigente scolastico fornisce le informative di cui sopra anche al personale già assunto a tempo indeterminato con decorrenza economica successiva al 1° gennaio 2019. Dalla data di comunicazione dell’informatica sulle modalità di adesione al Fondo, decorrono i nove mesi previsti per l’esplicita espressione di volontà, da parte dell’interessato, di iscrizione, ovvero di diniego all’iscrizione, spirati i quali, in assenza di alcuna manifestazione di volontà, interviene l’iscrizione per silenzio-assenso.

[...]

Si fa inoltre presente che “l’Accordo di cui in parola prevede, per i lavoratori del settore “Scuola”, che per “Amministrazione” si intenda “Ministero dell’Istruzione e del Merito” (art. 2) e che, quindi, quest’ultimo comunichi, per conto delle scuole, al Fondo, con file criptati e mediante un canale di comunicazione sicuro, i “nominativi” dei dipendenti che - non avendo espresso il diniego entro i nove mesi previsti - risulteranno aderenti per silenzio assenso”.

Segue una sintesi dei principali passaggi operativi:

- 1) La Scuola fornisce al dipendente “INFORMATIVA ai sensi dell’Articolo 4, dell’Accordo ARAN del 16/11/2023 sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore”mediante caricamento del documento su “Sigillo” che consente, a seguito di notifica a mezzo PEO, di visionare il documento e di sottoscriverlo per presa visione con SPID o CIE;
- 2) Il dipendente appone la propria firma tramite l’apposita funzione su “Sigillo”. Dalla data di apposizione della firma (presa visione dell’informatica) decorrono i 9 mesi previsti per l’esplicita espressione di volontà da parte dell’interessato di iscrizione o di diniego, spirati i quali, in assenza di alcuna manifestazione di volontà, interviene l’iscrizione per silenzio-assenso;

**Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI**

- 3) La Scuola provvede alla registrazione, in piattaforma SIDI, della data di presa visione dell'informativa che farà fede per il calcolo dei 9 mesi a disposizione del lavoratore.
- 4) Dalla data di presa visione dell'informativa il lavoratore ha tre opzioni di scelta:
- I. **Adesione volontaria:** in qualunque momento il lavoratore può manifestare espressamente la propria volontà di aderire completando la procedura di adesione e seguendo le istruzioni, la modulistica o le procedure rese disponibili dal Fondo al seguente link <https://www.fondoespero.it/site/vantaggi-adesione/come-aderire>
  - II. **Adesione con silenzio assenso:** ove, entro il periodo di nove mesi dalla ricezione della presente comunicazione, il lavoratore non avesse espresso alcuna volontà in merito, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo ARAN del 16 novembre 2023, l'iscrizione al Fondo pensione avverrà automaticamente a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei suddetti nove mesi. La procedura di adesione silente si applica unicamente ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente al 1° gennaio 2019 non ancora iscritti al Fondo pensione.
  - III. **Non adesione:** il lavoratore potrà manifestare all'Amministrazione la propria volontà di non aderire, entro i suddetti nove mesi dalla ricezione della presente comunicazione, utilizzando l'istanza "Istanza di comunicazione NON adesione al Fondo Espero" presente all'interno dell'area privata di "Istanze On Line" raggiungibile al seguente link <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>. Tale comunicazione interromperà l'adesione con silenzio assenso.
- 5) In caso di adesione mediante silenzio-assenso, il Ministero dell'Istruzione e del Merito potrà trasferire ad Espero i dati del personale rimasto silente. All'indirizzo PEC della scuola di servizio, fornito dal Ministero al solo scopo di consentire un primo contatto tra il Fondo e il neoiscritto mediante silenzio-assenso, Espero provvederà a far pervenire, mediante protocollo riservato e per la successiva consegna al lavoratore, le informazioni di cui all'art. 4, comma 7, dell'Accordo.
- 6) Ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo ARAN del 16 novembre 2023, decorsi nove mesi senza che il lavoratore abbia comunicato la propria volontà di non aderire secondo le modalità di cui al punto precedente, il lavoratore sarà iscritto al Fondo e sarà informato dell'avvenuta iscrizione dal Fondo Espero per il tramite della scuola. Entro i successivi 30 giorni, sarà possibile esercitare il diritto di recesso.

Per eventuali dubbi o necessità di supporto meramente operativo è possibile contattare l'ufficio del personale. Si ricorda che la Segreteria non può esprimere giudizi o fornire indicazioni personali in merito alla convenienza o meno dell'adesione al fondo.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web dedicato <https://www.fondoespero.it/> e si allegano:

- Accordo ARAN 16/11/2023
- Guida visione e firma documenti su Sigillo
- Guida operativa per Istanza di comunicazione NON adesione al Fondo Espero su istanze on-line

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof. ssa Monica Grabioli*